

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare la decisione del 9 dicembre 2011;
- in subordine, annullare la gara d'appalto n. PL/2011/EP;
- condannare il Parlamento alle spese del giudizio;
- riconoscere alla ricorrente qualsiasi altro diritto, rimedio o azione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su uno sviamento di potere, poiché il Parlamento europeo non avrebbe comunicato, o, rispettivamente, avrebbe comunicato tardivamente le informazioni richieste dalla ricorrente a seguito della riattribuzione dell'appalto nell'ambito di una procedura di gara d'appalto concernente la prestazione di servizi di traduzione verso il polacco ⁽¹⁾.
- 2) Secondo motivo, relativo ad una violazione delle norme e dei principi dell'Unione europea, tra cui il regolamento finanziario ⁽²⁾ e il regolamento di esecuzione del regolamento finanziario ⁽³⁾, in quanto, nel momento in cui l'offerente prescelto ha richiesto una rivalutazione della sua offerta, il termine era scaduto e il Parlamento non poteva più quindi ritornare sulla propria decisione di attribuire l'appalto alla ricorrente salvo sospendere o annullare la gara d'appalto.

⁽¹⁾ GU 2011/S 56-090361.

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).

Ricorso proposto il 7 febbraio 2012 — Lafarge/Commissione

(Causa T-49/12)

(2012/C 109/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Lafarge (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Winckler, F. Brunet e C. Medina, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, sulla base dell'articolo 263 TFUE, la decisione C(2011) 8890 della Commissione europea del 25 novembre 2011, relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1, punto d), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, nella pratica 39520 — Cemento e prodotti connessi;
- condannare la Commissione europea all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su una violazione del regolamento n. 1/2003 ⁽¹⁾, in quanto la Commissione avrebbe ecceduto i poteri che le sono conferiti dall'articolo 24, paragrafo 1, punto d), del regolamento n. 1/2003, esigendo che la ricorrente confermi che la sua risposta è completa, esatta e precisa oppure comunichi le informazioni mancanti o le correzioni necessarie da apportare affinché la risposta sia completa, esatta e precisa.
- 2) Secondo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità, in quanto la Commissione avrebbe superato i limiti di quanto idoneo e necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito adottando una decisione diretta ad esigere che la ricorrente confermi la completezza, l'esattezza e la precisione della sua risposta oppure comunichi le informazioni mancanti o le correzioni che devono essere necessariamente apportate affinché la risposta sia completa, esatta e precisa, laddove, alla luce dell'ampiezza delle informazioni richieste, tale conferma sarebbe impossibile e la Commissione avrebbe potuto prendere provvedimenti più idonei per assicurarsi che la risposta della ricorrente potesse costituire una base affidabile ai fini della valutazione della compatibilità dei comportamenti delle imprese con gli articoli 101 e 102 TFUE.
- 3) Terzo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un equo processo, in quanto la decisione impugnata equivarrebbe ad esigere dalla ricorrente che essa rinunci a tutte le riserve che accompagnano la sua risposta, mentre essa ha dovuto, a causa della complessità delle informazioni che le venivano richieste, procedere a numerosi arbitrati.

4) Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di buona amministrazione in quanto la decisione impugnata sarebbe stata adottata senza prendere in considerazione gli elementi specifici del caso sollevati dalla ricorrente nella sua risposta e senza ascoltarla previamente.

(¹) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003 L 1, pag. 1).

Ricorso proposto il 7 febbraio 2012 — AMC-Representações Têxteis/UAMI — MIP Metro (METRO KIDS COMPANY)

(Causa T-50/12)

(2012/C 109/45)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: AMC-Representações Têxteis L^{da} (Taveiro, Portogallo) (rappresentante: avv. V. Caires Soares)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 24 novembre 2011 nel procedimento R 2314/2010-1;
- condannare il convenuto e, se del caso, la controinteressata alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «METRO KIDS COMPANY», per prodotti e servizi rientranti nelle classi 24, 25 e 39 — Domanda di marchio comunitario n. 8200909

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: la registrazione del marchio internazionale n. 852751 del marchio figurativo «METRO», per prodotti e servizi rientranti nelle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso ha errato nel ritenere che i marchi a confronto fossero simili e che non potesse escludersi il rischio di confusione e/o associazione.

Ricorso proposto l'8 febbraio 2012 — Scooters India/UAMI — Brandconcern (LAMBRETTA)

(Causa T-51/12)

(2012/C 109/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Scooters India Ltd (Sarojiniagar, India) (rappresentante: B. Brandreth, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brandconcern BV (Amsterdam, Paesi Bassi)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 1° dicembre 2011, procedimento R 2312/2010-1, nella parte in cui ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la dichiarazione di decadenza del marchio per i prodotti registrati nella classe 12;
- rinviare la causa all'UAMI, invitandolo a dichiarare che il marchio ha formato oggetto di uso effettivo per i prodotti della classe 12, segnatamente «scooter, parti e accessori per veicoli e apparecchi di locomozione terrestri»; e
- condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso ed al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo «LAMBRETTA», per prodotti delle classi 3, 12, 14, 18 e 25 — registrazione di marchio comunitario n. 1495100